



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



Approvato con deliberazione consiliare del 10 gennaio 2013 n. 3 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 25 marzo 2014 n. 7 e con deliberazione consiliare del 14/15 aprile 2021 n. 28



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare del 10 gennaio 2013 n. 3 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 25 marzo 2014 n. 7 e con deliberazione consiliare del 14/15 aprile 2021 n. 28

INDICE

TITOLO I LE ADUNANZE CONSILIARI

Capo I **convocazione del consiglio comunale**

- Articolo 1 - avviso di convocazione
- Articolo 2 - sede consiliare
- Articolo 3 - programmazione dei lavori
- Articolo 4 - ordine del giorno

Capo II **disciplina delle sedute**

- Articolo 5 - esposizione delle bandiere
- Articolo 5 bis - regolare costituzione del consiglio
- Articolo 5 ter - seduta di seconda convocazione
- Articolo 6 - apertura della seduta
- Articolo 7 - designazione degli scrutatori
- Articolo 8 - verifica del numero legale nel corso della seduta
- Articolo 9 - articolazione e modifica dell'ordine del giorno
- Articolo 10 - pubblicità e disciplina delle sedute
- Articolo 11 - spazio dell'aula riservato agli amministratori e al pubblico
- Articolo 12 - intervento di terzi
- Articolo 13 - poteri di polizia nell'aula
- Articolo 14 - diritto di accesso dei consiglieri comunali

TITOLO II ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

Capo I **istruttoria degli atti di competenza del consiglio**

- Articolo 15 - iniziativa delle proposte di deliberazione
- Articolo 16 - proposte di iniziativa del sindaco e della giunta
- Articolo 17 - proposte di iniziativa dei consiglieri
- Articolo 17 bis - proposte di iniziativa delle commissioni consiliari
- Articolo 18 - richieste di dibattito a carattere non deliberativo
- Articolo 19 - deposito delle proposte
- Articolo 20 - presentazione di emendamenti prima dell'apertura della seduta consiliare

Capo II

discussione

- Articolo 21 - compiti del presidente del consiglio
- Articolo 22 - presentazione degli oggetti
- Articolo 23 - interventi dei consiglieri
- Articolo 24 - interventi del presidente del consiglio, del sindaco e dei relatori
- Articolo 25 - durata degli interventi
- Articolo 26 - voto senza dibattito
- Articolo 27 - mozione d'ordine
- Articolo 28 - richiesta della parola per fatto personale
- Articolo 29 - questioni pregiudiziale e sospensiva
- Articolo 30 - richiesta di sospensione o di chiusura della seduta
- Articolo 31 - presentazione di ordini del giorno
- Articolo 32 - presentazione di sub-emendamenti
- Articolo 33 - chiusura della discussione

Capo III

votazioni

- Articolo 34 - dichiarazioni di voto
- Articolo 35 - votazioni per parti e voto bloccato
- Articolo 36 - ordine delle votazioni
- Articolo 37 - votazioni palesi
- Articolo 38 - elezioni di persone e votazioni segrete
- Articolo 39 - proclamazione dell'esito delle votazioni

TITOLO III

GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

organi del consiglio comunale

- Articolo 40 - individuazione degli organi interni del consiglio comunale
- Articolo 40 bis – consigliere anziano

Capo II

ufficio di presidenza

- Articolo 41 - ufficio di presidenza
- Articolo 42 - elezione del presidente e del vice presidente
- Articolo 43 - compiti e poteri nei rapporti con gli organi del consiglio
- Articolo 44 - compiti e poteri nei rapporti con i consiglieri
- Articolo 45 - ruolo di rappresentanza dell'ufficio di presidenza
- Articolo 46 - funzionamento dell'ufficio di presidenza

Capo III

gruppi consiliari e conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Articolo 47 - composizione dei gruppi consiliari

Articolo 48 - presidenti dei gruppi consiliari

Articolo 49 - risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari

Articolo 50 - conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Articolo 51 - funzionamento della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Capo IV

commissioni consiliari

Articolo 52 - istituzione delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 52 bis - commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Articolo 53 - composizione delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 54 - dimissioni dei componenti le commissioni consiliari

Articolo 55 - presidente e vice presidente di commissione

Articolo 56 - competenze e poteri delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 57 - funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

Articolo 58 - votazioni

Articolo 59 - commissioni consiliari speciali e di indagine

Articolo 60 - conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari

TITOLO IV ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Capo I

domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze

Articolo 61 - frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze

Articolo 62 - contenuto e svolgimento della domanda di attualità

Articolo 63 - interrogazione e interpellanza

Articolo 64 - interrogazioni ed interpellanze con richiesta di risposta scritta

Articolo 64 bis - interrogazioni ed interpellanze con richiesta di risposta orale

Capo II

mozioni

Articolo 65 - mozione di iniziativa consiliare

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - verbalizzazione delle sedute consiliari

Articolo 67 - casi non disciplinati

Articolo 68 - firmatari di testi

Articolo 69 - comunicazione al consiglio comunale delle deleghe conferite dal sindaco

Articolo 70 - gettoni di presenza dei consiglieri comunali e assenze giustificate

Articolo 71 - disposizione transitoria

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I LE ADUNANZE CONSILIARI

Capo I Convocazione del consiglio comunale

Art. 1 (avviso di convocazione)

1. Salva diversa disposizione di legge, il presidente - sulla base delle decisioni della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari - convoca il consiglio comunale, fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.

2. Le convocazioni del consiglio comunale sono fatte mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio, anagrafico o eletto, del sindaco e di ciascun consigliere, con l'elenco degli oggetti da trattare.

Le convocazioni del consiglio comunale possono, altresì, essere redatte informaticamente e trasmesse in via telematica, secondo le modalità e le specifiche tecniche previste dalle leggi in vigore.

L'avviso di convocazione è, altresì, trasmesso al vice sindaco e agli assessori con le medesime modalità.

Gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e contenuti nel sopraccitato elenco sono trasmessi a ciascun consigliere in via telematica e resi disponibili all'interno del sito internet del Comune in "un'area riservata", oppure - ove questo non sia tecnicamente possibile - sono recapitati in forma cartacea al consigliere stesso.

L'Amministrazione comunale è tenuta a dotare ciascun consigliere degli strumenti tecnologici idonei a garantire che la convocazione del consiglio comunale realizzata in via telematica avvenga con puntualità, efficacia ed economicità.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno tre giorni liberi prima della riunione - in caso di urgenza (supportata da motivi rilevanti ed indilazionabili) almeno ventiquattro ore prima - cioè non computando in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta. Nel caso di seduta convocata per l'esame del bilancio di previsione del Comune, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno sette giorni liberi prima della riunione. Nei medesimi termini gli oggetti iscritti devono essere resi disponibili con le modalità di cui al comma 2.

4. Qualora un consigliere risieda fuori dal territorio comunale deve segnalare alla segreteria generale - entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di residenza - un indirizzo entro il Comune di Vicenza presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.

5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza, deve essere pubblicato all'albo on line e nel sito internet del Comune almeno il giorno precedente quello fissato per l'adunanza; nei casi di convocazione d'urgenza, l'avviso può essere pubblicato nello stesso giorno fissato per l'adunanza.

6. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare è comunicato al Prefetto.

Art. 2 (sede consiliare)

1. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale nella sala allo scopo dedicata del palazzo comunale, salva diversa determinazione del presidente adeguatamente pubblicizzata sentiti il sindaco, il vice presidente e i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Nella sala consiliare, per la durata della seduta, sono esposti la bandiera italiana, la bandiera europea e il gonfalone della Regione del Veneto.
3. Nella sala consiliare è, altresì, appeso il ritratto del Presidente della Repubblica in quanto rappresentante dell'unità nazionale.
4. Il consiglio comunale, in casi eccezionali e previa decisione della conferenza dei capigruppo, si può inoltre riunire in videoconferenza. In tal caso si applica la disciplina contenuta nell'allegato a), fatte salve le norme del presente regolamento non in contrasto.

Art. 3 (programmazione dei lavori)

1. Il consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno dei lavori consiliari pervenuti alla presidenza del consiglio.
2. Apposite sessioni sono dedicate all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti della gestione del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, all'approvazione di piani e programmi generali o settoriali o di altri oggetti che la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari ritenga meritevoli di particolare attenzione.
3. Il presidente del consiglio comunale convoca, nel corso del mandato amministrativo del sindaco, almeno due sedute monotematiche del consiglio comunale dedicate alla verifica sullo stato di realizzazione e attuazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco, previste dall'art. 48 dello statuto. In tale occasione, dopo la relazione del sindaco della durata di minuti trenta, si concederà la parola, se richiesta, prioritariamente ai presidenti dei gruppi consiliari di opposizione per la durata di venti minuti ciascuno e di seguito agli altri consiglieri comunali con interventi della durata di minuti venti se presidenti di gruppo consiliare e di minuti dieci se consiglieri comunali. Il consiglio comunale può, altresì, approvare ordini del giorno proposti dalla maggioranza e dalle minoranze contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza rispetto agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.
4. Il calendario dei lavori consiliari è definito dalla conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.
5. Prescindendo dalla programmazione dei lavori consiliari, il presidente del consiglio è tenuto a firmare l'avviso di convocazione del consiglio in un termine non superiore a dieci giorni dalla presentazione della richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno dei lavori consiliari le questioni richieste. La relativa seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla data dell'avviso di convocazione.

Art. 4 (ordine del giorno)

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori consiliari, il presidente del consiglio - sentito il vice presidente - predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle petizioni, delle richieste di dibattito a carattere non deliberativo, nonché di altri oggetti che, ai sensi di legge, dello statuto o dei regolamenti comunali devono essere trattati dal consiglio.
2. Il presidente del consiglio convoca la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consilia-

ri per comunicare l'elenco di cui al comma precedente e per la decisione sulle priorità di trattazione.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, dello statuto comunale, il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, iscrive come prioritari all'ordine del giorno dei lavori consiliari gli oggetti indicati dal sindaco e relativi a proposte di deliberazione presentate dal sindaco e dalla giunta comunale in attuazione di obblighi di legge o della programmazione comunale e iscrive, altresì, gli altri oggetti che la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari dispone di inserire all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

4. Il presidente iscrive inoltre all'ordine del giorno dei lavori consiliari almeno un oggetto proposto e indicato dalle opposizioni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, l'oggetto proposto o indicato dalle opposizioni non sia discusso nella prevista seduta, tale oggetto è trattato inderogabilmente come primo oggetto nella seduta immediatamente successiva.

5. Il presidente del consiglio ha facoltà, sentito il vice presidente, di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori consiliari oggetti ritenuti indifferibili e urgenti presentati dal sindaco, dalla giunta comunale o dai consiglieri comunali, prescindendo dall'acquisizione delle decisioni della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

6. Gli atti di cui al comma 1 rimangono iscritti all'ordine del giorno dei programmati lavori consiliari fino alla loro trattazione, oppure vengono depennati su disposizione del presidente del consiglio allorché i proponenti o il consiglio comunale ne chiedano il ritiro.

7. Salvo quanto dispongono l'art. 9, comma 1, e l'art. 18, comma 3, il consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

Capo II Disciplina delle sedute

Art. 5 (esposizione delle bandiere)

1. La bandiera italiana, la bandiera europea e il gonfalone della Regione del Veneto sono esposte dal balcone della sala delle riunioni il mattino del giorno in cui si riunisce il consiglio comunale e vi restano sino al termine della seduta.

Art. 5 bis - (regolare costituzione del consiglio)

1. Il consiglio si reputa regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà, arrotondata per eccesso, dei consiglieri in carica computando a tal fine il sindaco.

2. Nel caso di mancanza del numero legale nella seduta di prima convocazione, il consiglio si intende validamente costituito, in seconda convocazione, con la presenza di tredici consiglieri escludendo dal computo il sindaco.

Art.5 ter - (seduta di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione quella che, a distanza di almeno quarantotto ore, segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata

regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 1.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato, non oltre le ventiquattro ore precedenti la stessa seduta di seconda convocazione, soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la prima seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Nella seduta di seconda convocazione possono essere trattati esclusivamente gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale e non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento maggioranze speciali, salvo che intervenga il particolare numero di consiglieri prescritto per l'argomento da trattarsi.

5. In caso di urgenza, valutato dal presidente del consiglio, sentito il vice presidente, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti altri argomenti oltre quelli iscritti in prima convocazione. In tal caso, però, l'avviso della convocazione deve essere trasmesso a tutti i consiglieri con le modalità e i termini di cui all'art. 1 e l'esame e la votazione di tali argomenti aggiunti sono disciplinati dalle disposizioni regolanti la seduta di prima convocazione.

6. L'apertura della seduta di seconda convocazione avviene con le modalità di cui all'art. 6, commi 1, 2, 3.

Art. 6 (apertura della seduta)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente del consiglio fa procedere all'appello nominale da parte del segretario generale.

2. In assenza del presidente, spetta al vice presidente o, in sua assenza, al consigliere anziano presente in aula far procedere all'appello.

3. Qualora i componenti il consiglio comunale non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il presidente del consiglio dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente a successivi appelli. In nessun caso l'apertura della riunione può essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

4. Qualora i componenti il consiglio siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il presidente del consiglio dichiara aperta la medesima.

5. Qualora, decorso il termine stabilito al comma 3, il consiglio non risulti in numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta e il segretario generale ne dà atto a verbale. La seduta viene, quindi, rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

6. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al presidente del consiglio in forma scritta o telematica entro il terzo giorno successivo all'assenza. In tal caso l'assenza si considera giustificata.

Art. 7 (designazione degli scrutatori)

1. Dopo la dichiarazione di apertura della seduta, il presidente designa tre consiglieri, di cui almeno uno dell'opposizione, se presente, alle funzioni di scrutatore con il compito di assisterlo duran-

te lo spoglio dei voti e di accertare con lui il risultato della votazione.

2. Il consigliere designato scrutatore, se deve assentarsi nel corso della seduta, per qualsiasi motivo, è tenuto in ogni caso preventivamente a comunicarlo al presidente, che provvede alla nomina del sostituto con le stesse modalità di designazione.

Art. 8 (verifica del numero legale nel corso della seduta)

1. Aperta la seduta, nel corso della stessa il consiglio si presume adunato in numero legale.

2. Il presidente del consiglio, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale.

3. Se risulta al momento di una votazione che il numero dei presenti è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, il presidente del consiglio sospende la seduta per un tempo massimo di venti minuti; quindi verifica, mediante appello nominale, se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo in tal caso la seduta; nel caso opposto, la dichiara sciolta.

4. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il consiglio, purché in numero legale per la validità della seduta e fatte salve diverse disposizioni di legge, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.

5. I consiglieri che si assentano dall'aula, temporaneamente o definitivamente, devono comunicarlo al segretario generale perché ne prenda nota, salvo che l'assenza non sia rilevata con mezzi elettronici.

Art. 9 (articolazione e modifica dell'ordine del giorno)

1. La seduta del consiglio si articola nel modo seguente: dapprima viene data risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze per la durata stabilita dall'art. 61; di seguito, il presidente del consiglio, il vice presidente del consiglio o il sindaco possono dare comunicazioni, per un tempo massimo di dieci minuti ciascuno, sulle quali può aprirsi un dibattito su richiesta di un consigliere approvata, senza discussione, dal consiglio; in tale ipotesi ogni consigliere può intervenire una volta per un tempo massimo complessivo di cinque minuti, mentre il consigliere che dichiara di parlare a nome del gruppo consiliare può intervenire due volte per un tempo massimo complessivo di dieci minuti.

Successivamente si esaminano le verifiche sugli impegni contenuti negli ordini del giorno di cui all'art. 31, comma 9, le proposte di deliberazione, le mozioni, le richieste di dibattito e ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno secondo le priorità indicate nell'avviso di convocazione.

2. Fornendo adeguata motivazione e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 e dall'art. 18, comma 5, il sindaco può chiedere la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti; in questo caso la richiesta è sottoposta al voto del consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Previa adeguata motivazione, la modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti può essere richiesta anche da un presidente di gruppo o presentata per iscritto da due consiglieri; in questo caso la richiesta è sottoposta al voto del consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. In merito alla richiesta di modifica dell'ordine di trattazione degli oggetti possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica, il presidente del consiglio, il vice presidente del consiglio, il sindaco e un solo consigliere che vi si opponga; qualora la richiesta sia presentata da due consiglieri, relatore è solo uno dei consiglieri firmatari.

5. E' fatto salvo quanto dispone l'art. 18, comma 5.

6. La frazione di seduta dedicata alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze può essere soppressa esclusivamente nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e del rendiconto della gestione del Comune o nelle sedute aventi carattere monotematico, per decisione del presidente e del vice presidente del consiglio, su conforme parere della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari e comunicata nell'avviso di convocazione.

Art. 10 (pubblicità e disciplina delle sedute)

1. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e nel caso in cui il consiglio comunale deliberi espressamente, anche durante la seduta pubblica, di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.

2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro; la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. Su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati al segreto.

4. Delle sedute segrete non viene effettuata la registrazione e la trasmissione via internet e in streaming; è redatto soltanto un verbale sintetico, a cura del segretario, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei nomi degli intervenuti e delle decisioni adottate.

5. Salvo diverse disposizioni di legge, per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare si procede in seduta pubblica.

6. Il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute.

7. Il presidente del consiglio, sentito il vice presidente, autorizza le emittenti radio-televisive, che ne facciano richiesta, a trasmettere le sedute, o frazioni di sedute, del consiglio comunale. Il presidente autorizza, altresì, registrazioni e video-registrazioni anche da parte del pubblico.

8. Le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale sono trasmesse via internet sul sito del Comune.

9. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio comunale; cura, coadiuvato dagli uffici, la stesura del processo verbale della seduta; rende pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal presidente, dagli assessori e dai consiglieri.

Art. 11 (spazio dell'aula riservato agli amministratori e al pubblico)

1. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri, salvo le persone indicate dallo statuto comunale e dal presente regolamento comunale. Oltre al vice segretario generale, al personale di segreteria del consiglio e dell'ufficio staff del sindaco, ai commessi d'aula, ai giornalisti accreditati, può, a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di altre persone autorizzate dal presidente del consiglio, sentito il vice presidente, in relazione agli argomenti in trattazione.

2. Il pubblico presenza alle adunanze nello spazio ad esso riservato e in numero compatibile con le esigenze di sicurezza.

Art. 12 (intervento di terzi)

1. Per decisione del presidente del consiglio, oppure su proposta del sindaco, del vice presidente o di un presidente di gruppo consiliare o di due consiglieri, accolta dal consiglio senza discussione, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno persone estranee al consiglio la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso l'intervento può svolgersi per un tempo massimo di quindici minuti, eventualmente estensibile previa decisione del presidente del consiglio. Durante la discussione e fino al momento dell'espressione delle dichiarazioni di voto, i terzi che hanno illustrato gli oggetti possono essere autorizzati ad intervenire per fornire chiarimenti per un tempo massimo complessivo non superiore a minuti dieci.

2. Il collegio dei revisori può partecipare a tutte le riunioni del consiglio comunale. Ciascun componente l'organo di revisione può chiedere al presidente del consiglio di prendere la parola per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni su singoli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 (poteri di polizia nell'aula)

1. I poteri necessari per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori consiliari nell'aula spettano al presidente del consiglio che li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza della polizia locale impartendo gli ordini necessari agli agenti di polizia locale di servizio in aula.

2. Se il sindaco o un assessore o un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente del consiglio lo richiama; il richiamato può dare spiegazioni. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il presidente del consiglio può interdirlgli la parola e può, altresì, disporre la sua esclusione dall'aula per tutto il resto della seduta.

3. Le persone che, nella parte dell'aula riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio e mantenere un contegno corretto. Non è consentita l'esposizione di cartelli o equivalenti se non previa autorizzazione del presidente del consiglio ed, in ogni caso, per un tempo massimo di dieci minuti.

4. Il presidente del consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disordine.

5. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma 3, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il presidente del consiglio può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.

Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare non possono essere riammessi gli espulsi.

6. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del presidente del consiglio, questi sospende temporaneamente la seduta e abbandona il seggio fino alla cessazione della turbativa. Se il tumulto continua, il presidente del consiglio riprende la funzione e, secondo le opportunità, sentito il vice presidente scioglie la seduta.

7. Contro ogni determinazione del presidente del consiglio assunta ai sensi del presente articolo, il sindaco e ciascun consigliere hanno facoltà di appellarsi al consiglio il quale decide senza discussione.

Art. 14 (diritto di accesso dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni esercitano il diritto di accesso su tutti gli atti dell'amministrazione mediante presentazione di richiesta, anche verbale, che viene

immediatamente evasa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. L'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati ed agli atti preparatori non può essere inibito ai consiglieri comunali, sempre che l'accesso sia connesso con l'espletamento del loro mandato.

3. Qualora sussistano esigenze di riservatezza o di salvaguardia di altri beni giuridici specificatamente determinati dalla legge, i consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

4. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

5. I consiglieri comunali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione ed altri diritti.

TITOLO II ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

Capo I Istruttoria degli atti di competenza del consiglio

Art. 15 (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione appartiene ai soggetti indicati dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

2. Le proposte deliberative devono essere presentate in forma scritta mediante consegna diretta all'ufficio di presidenza del consiglio o trasmesse in via telematica e contenere i requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto comunale.

3. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spettante ai cittadini ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello statuto comunale è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento comunale degli istituti di partecipazione.

4. In relazione al potere di proposta e di iniziativa, ogni consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e di richiedere la collaborazione degli uffici comunali; ha, altresì, diritto di accesso su tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune di Vicenza.

Art. 16 (proposte di iniziativa del sindaco e della giunta)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco o della giunta comunale devono essere trasmesse dal sindaco o dall'assessore delegato alla materia al presidente del consiglio e alle competenti commissioni consiliari prima dell'esame da parte del consiglio comunale.

2. Le commissioni esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della proposta, salvo deroghe di volta in volta concordate tra il proponente e il presidente della commissione.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, il consiglio comunale può deliberare in merito anche senza il parere della commissione competente.

4. Entro i termini di cui ai commi precedenti può essere chiesto il parere di più commissioni per

proposte di deliberazione di interesse comune.

5. Non vanno trasmessi al parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative alla nomina, designazione, elezione di persone, le proposte di deliberazione di convalida degli eletti, di surrogazione dei consiglieri, il documento contenente le linee programmatiche di mandato, la mozione di sfiducia, gli atti a contenuto non provvedimentale esclusi gli atti amministrativi a carattere generale.

Art. 17 (proposte di iniziativa dei consiglieri)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa dei singoli consiglieri sono depositate presso la segreteria generale e trasmesse, a cura del segretario generale, entro il termine di tre giorni dalla data di deposito, al presidente del consiglio, al sindaco, all'assessore delegato alla materia, nonché all'esame dei competenti uffici che dovranno pronunciarsi in merito entro il termine di dieci giorni dalla ricezione.

2. Acquisito il parere dei competenti uffici, le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura del presidente del consiglio, alle competenti commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione, salvo deroghe di volta in volta concordate tra il proponente e il presidente della commissione. Decorso il suddetto termine il consiglio comunale può deliberare in merito anche senza il parere della commissione competente.

Art. 17 bis (proposte di iniziativa delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni consiliari possono presentare proposte di deliberazione limitatamente alle materie di propria competenza.

2. Le proposte di delibera di iniziativa delle commissioni consiliari devono essere approvate dalla commissione stessa a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

3. Le proposte di deliberazione di iniziativa delle commissioni consiliari sono depositate presso la segreteria generale e trasmesse, a cura del segretario generale, entro il termine di tre giorni dalla data di deposito, al presidente del consiglio, al sindaco, all'assessore delegato alla materia, nonché all'esame dei competenti uffici che dovranno pronunciarsi in merito entro il termine di dieci giorni dalla ricezione.

4. Acquisito il parere dei competenti uffici, le proposte in oggetto possono essere iscritte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 4.

Art. 18 (richieste di dibattito a carattere non deliberativo)

1. Il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che, previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari secondo la disciplina dettata dall'art. 4, il consiglio comunale dibatta su fatti di particolare importanza, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.

2. Le richieste devono essere presentate al presidente del consiglio, in forma scritta mediante consegna diretta all'ufficio di presidenza del consiglio o trasmesse in via telematica, e devono contenere l'indicazione specifica dell'oggetto del dibattito.

3. Qualora i fatti di cui al comma 1 siano accaduti successivamente all'ultima seduta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, il sindaco e ciascun consigliere possono richiedere che si apra comunque il dibattito in consiglio comunale ancorché l'oggetto non sia stato

iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari e avendo esso un carattere di urgenza.

4. Il sindaco e il consigliere, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3, presentano la richiesta, in forma scritta e prima dell'inizio della seduta, al presidente del consiglio che provvede ad informare, prescindendo da qualsiasi formalità, i presidenti dei gruppi consiliari.

5. La richiesta di dibattito presentata ai sensi del comma precedente è dichiarata ammissibile dal presidente del consiglio. Sull'ordine di trattazione della richiesta si pronuncia, senza discussione, il consiglio comunale sentito il presentatore della richiesta e il sindaco per un tempo massimo di tre minuti ciascuno.

6. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del consiglio e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le disposizioni regolamentari vigenti. Si applica l'art. 31, comma 8.

7. Sia nel caso che la richiesta di dibattito sia inserita quale oggetto nell'ordine del giorno dei lavori consiliari, sia nel caso previsto dal comma 3, il presentatore interviene per illustrare l'oggetto per una volta sola e per un tempo massimo di dieci minuti. Ogni altro consigliere può intervenire per una volta sola e per un tempo massimo di cinque minuti; il sindaco e l'assessore delegato alla materia possono intervenire ciascuno per un tempo massimo di dieci minuti.

Art. 19 (deposito delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari sono depositati, contestualmente all'invio della convocazione, presso l'ufficio di presidenza del consiglio corredati dagli atti istruttori e dai pareri pervenuti.

2. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati, la prevista relazione del collegio dei revisori e la proposta di rendiconto di gestione sono trasmesse ai consiglieri comunali nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 20 (presentazione di emendamenti prima dell'apertura della seduta consiliare)

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati in forma scritta e depositati presso la segreteria generale – ufficio di presidenza del consiglio o trasmessi alla medesima in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui ha luogo la seduta, al fine di consentire l'espressione dei relativi pareri di regolarità tecnica e contabile così come previsto dalla legge. Nel caso di consiglio convocato d'urgenza, il suddetto termine è fissato entro le ore 12.00 del giorno della seduta.

2. Gli emendamenti, corredati dei pareri di cui al comma che precede, vanno trasmessi ai consiglieri almeno un'ora prima dell'orario di convocazione della seduta.

3. Gli emendamenti allo schema di bilancio annuale di previsione ed ai suoi allegati devono essere presentati, per iscritto, alla segreteria generale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta in cui l'oggetto viene presentato alla discussione.

4. Non è ammessa la presentazione di emendamenti sulla proposta del sindaco contenente le linee programmatiche di mandato e sulla mozione di sfiducia.

5. Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti presentati dal proponente la deliberazione sono discussi e votati con priorità.

6. Il primo firmatario di ogni emendamento può illustrarlo per non più di tre minuti. Non si svolge dibattito, ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto. Questi ultimi sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di due minuti. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio grup-

po.

7. Gli emendamenti possono essere ritirati in qualsiasi momento prima della votazione.

8. Se chi ha presentato l'emendamento è assente alla seduta, lo stesso è dichiarato decaduto dal presidente. Qualora l'emendamento sia presentato da più consiglieri, ed uno di essi è presente, lo stesso è trattato.

Capo II Discussione

Art. 21 (compiti del presidente del consiglio)

1. Il presidente del consiglio dichiara aperta la discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari dopo la presentazione degli stessi, assicura la regolarità del dibattito, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati dai consiglieri, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni, dichiara la chiusura della seduta, fa osservare la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento.

2. Il presidente del consiglio ha facoltà di sospendere brevemente la seduta anche al fine di consultare la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

3. Contro ogni determinazione del presidente, il sindaco e ciascun consigliere hanno facoltà di appellarsi al consiglio il quale decide senza discussione.

Art. 22 (presentazione degli oggetti)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco, della giunta comunale o dei consiglieri comunali sono illustrate dal proponente o dall'assessore delegato alla materia per un tempo massimo di quindici minuti salva diversa determinazione della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, oppure sono date per lette. Le proposte di iniziativa delle commissioni consiliari sono illustrate da uno dei componenti la commissione.

2. Ogni altro oggetto all'ordine del giorno dei lavori consiliari è illustrato dal proponente, o da uno dei proponenti quando i presentatori sono più di uno secondo quanto previsto dall'art. 68.

3. E' fatto salvo quanto dispongono l'art. 12 del presente regolamento e il regolamento degli istituti di partecipazione.

4. E' data facoltà al proponente, o ai proponenti quando siano più di uno, di ritirare l'oggetto dall'ordine del giorno dei lavori consiliari in qualsiasi momento fino alla conclusione della discussione.

Art. 23 (interventi dei consiglieri)

1. I consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari devono farne richiesta al presidente del consiglio, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande, salvo il caso della seduta monotematica di verifica sullo stato di realizzazione e attuazione delle linee programmatiche di mandato del sindaco di cui all'art. 3, comma 3.

2. Se un consigliere che ha fatto richiesta di parlare, chiamato dal presidente del consiglio ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Il consigliere parla dal proprio banco, rimanendo in piedi, rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri e di ribattere a riferimenti personali.
4. Il consigliere, durante il proprio intervento, deve attenersi all'oggetto posto in discussione.
5. Quando il presidente del consiglio abbia richiamato per due volte il consigliere e questo non tenga conto del richiamo, il presidente può interdirlgli la parola.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

Art. 24 (interventi del presidente del consiglio, del sindaco e dei relatori)

1. Il presidente del consiglio può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione, per fornire chiarimenti di fatto o chiarimenti utili ai fini della discussione.
2. Il relatore ed il sindaco hanno sempre facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se è favorevole o meno agli ordini del giorno o agli emendamenti presentati.

Art. 25 (durata degli interventi)

1. Salvo termini diversi stabiliti dal presente regolamento, ogni consigliere può intervenire due volte e per un tempo massimo complessivo di cinque minuti nella discussione su ciascun oggetto in trattazione.
2. Il consigliere che dichiara di parlare a nome del gruppo può intervenire due volte e per un tempo massimo complessivo di dieci minuti.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la richiesta di modifica dell'ordine del giorno, la proposta di passare a seduta segreta, la mozione d'ordine, la richiesta della parola per fatto personale, le questioni pregiudiziale e sospensiva, la chiusura anticipata della discussione generale, la richiesta di sospensione o di chiusura della seduta, non può superare il limite massimo di tre minuti.
4. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari può fissare tempi di intervento diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2; in ogni caso non possono essere fissati tempi inferiori.

Art. 26 (voto senza dibattito)

1. Quando la competente commissione consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole su un oggetto, il presidente del consiglio passa senz'altro alla sua votazione. Sono consentiti interventi per dichiarazione di voto.
2. I consiglieri comunali assenti con giustificato motivo ai lavori della commissione di cui al comma 1 o i presidenti dei gruppi consiliari possono chiedere che sia aperta la discussione. Su tale richiesta si pronuncia il consiglio comunale senza discussione.
3. Se nell'ipotesi di cui al comma 1 sono stati presentati emendamenti, oppure, prima delle dichiarazioni di voto, ordini del giorno, si applicano rispettivamente per la trattazione le previsioni di cui all'art. 20 e all'art. 31.

Art. 27 (mozione d'ordine)

1. I componenti il consiglio comunale possono presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nel modo di presentare, discutere e approvare un oggetto, siano osservati la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento.
2. Il presidente del consiglio concede la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione.
3. Nel merito si pronuncia il presidente del consiglio, salvo quanto stabilito all'art. 21, comma 3.

Art. 28 (richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta personale o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale.
3. Il presidente del consiglio, se ritiene ammissibile la richiesta, concede al richiedente non più di tre minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento. Si applica quanto dispone l'art. 21, comma 3.
4. La richiesta di parola per fatto personale deve essere avanzata immediatamente dopo il fatto contestato e il presidente del consiglio concede la parola al richiedente entro il termine della discussione.

Art. 29 (questioni pregiudiziale e sospensiva)

1. E' questione pregiudiziale la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, ma ritirato dall'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. E' questione sospensiva la richiesta che la discussione su un oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari venga rinviata, rimanendo comunque l'oggetto iscritto all'ordine del giorno se il rinvio è ad altra seduta.
3. La questione pregiudiziale e la domanda sospensiva possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione dell'oggetto e prima che il presidente del consiglio abbia aperto la discussione; se si vogliono presentare quando la discussione è in corso devono essere formulate per iscritto e sottoscritte da almeno tre consiglieri.
4. La questione pregiudiziale e sospensiva vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o di proseguire la discussione nel merito.
5. Un solo consigliere, oltre al proponente o uno dei proponenti, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

Art. 30 (richiesta di sospensione o di chiusura della seduta)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, cinque consiglieri o due presidenti di gruppo consiliare possono proporre per iscritto, in qualsiasi momento, che la seduta venga sospesa temporaneamente per un tempo massimo di un'ora o chiusa definitivamente e sulla proposta decide il consiglio.
2. Un solo consigliere, oltre al proponente, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.
3. In caso di chiusura definitiva, per la trattazione degli argomenti rimasti, qualora nell'avviso di convocazione non sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il consiglio

deve essere riconvocato. In tale ultimo caso, la relativa seduta si intende di prima convocazione.

Art. 31 (presentazione di ordini del giorno)

1. Ciascun componente il consiglio comunale può presentare in forma scritta, mediante deposito presso l'ufficio di presidenza o trasmissione per via telematica, entro due ore antecedenti l'orario di convocazione della seduta del consiglio comunale, ordini del giorno correlati agli oggetti previsti per la trattazione e non richiedenti la procedura di iscrizione all'ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere presentati solo se i proponenti l'ordine del giorno non si oppongano. Tali emendamenti possono essere presentati anche durante la discussione dell'oggetto.

3. Il primo firmatario di ogni ordine del giorno e di ogni emendamento agli ordini del giorno presentati può illustrarlo per non più di tre minuti. Sugli ordini del giorno e sugli emendamenti agli stessi non si svolge dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto. Questi ultimi sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di due minuti. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

5. E' data facoltà a ciascun componente il consiglio comunale di chiedere al presidente del consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento al solo scopo di consentire ai proponenti l'eventuale riduzione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati o l'integrazione dei loro contenuti.

6. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il presidente del consiglio. Si applica l'art. 21, comma 3.

7. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso di presentare per iscritto al presidente del consiglio il testo o i testi eventualmente concordati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al consiglio da parte del presidente o del proponente.

8. In presenza di un numero superiore a dieci di ordini del giorno o di emendamenti agli ordini del giorno presentati e relativi ad un medesimo oggetto in discussione, la giunta comunale o un presidente di gruppo consiliare possono richiedere l'immediata convocazione della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari. Su tale richiesta si pronuncia il consiglio comunale senza discussione. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, previa valutazione degli ordini del giorno presentati, predisponde una proposta di ordini del giorno da sottoporre alla trattazione del consiglio comunale. Sulla proposta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari il consiglio comunale si esprime con un voto, previa discussione con i tempi previsti dall'art. 25, commi 1 e 2, senza la possibilità di presentare eventuali ulteriori emendamenti a ordini del giorno. L'approvazione della proposta della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari da parte del consiglio comunale fa decadere tutti gli altri ordini del giorno.

9. Periodicamente viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari la verifica dell'attuazione degli impegni e degli indirizzi contenuti negli ordini del giorno approvati in consiglio comunale. Il sindaco o la giunta relazionano in materia, anche aggregando gli ordini del giorno per contenuti omogenei o affini, per un tempo massimo complessivo di tre minuti per ciascun ordine del giorno e al primo firmatario dell'ordine del giorno approvato o, in caso di sua assenza, ad altro firmatario è concesso formulare osservazioni per un massimo di due minuti per ciascun ordine del giorno.

Art. 32 (presentazione di sub-emendamenti)

1. Ciascun consigliere può presentare emendamenti agli emendamenti entro l'ora fissata per l'inizio della seduta in cui è prevista la discussione del relativo oggetto. Nel caso di consiglio convocato d'urgenza la presentazione può avvenire nel corso della discussione. Essi sono votati solo se accettati dai proponenti.
2. Il primo firmatario di ciascun sub-emendamento può illustrarlo per non più di tre minuti. Sui sub-emendamenti non si svolge dibattito, ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto. Questi ultimi sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di due minuti. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.
3. I sub-emendamenti possono essere ritirati in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Non è ammessa la presentazione di sub-emendamenti agli emendamenti presentati agli ordini del giorno di cui all'art. 31.

Art. 33 (chiusura della discussione)

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e dà parola al relatore per la replica finale per un tempo massimo di dieci minuti.

**Capo III
Votazioni****Art. 34 (dichiarazioni di voto)**

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa esclusivamente per dichiarazioni di voto.
2. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di tre minuti. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.
3. Dopo le dichiarazioni di voto e prima della votazione, il sindaco, l'assessore delegato alla materia, il relatore hanno diritto di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.
4. Sulle questioni procedurali non sono consentite dichiarazioni di voto.
5. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell'art. 35, le dichiarazioni di voto si svolgeranno sul complesso dell'argomento trattato comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

Art. 35 (votazioni per parti e voto bloccato)

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal sindaco o da ciascun consigliere in qualsiasi momento prima della votazione e su di essa si pronuncia il consiglio senza discussione.
2. Quando lo richieda la giunta comunale, il consiglio comunale deve pronunciarsi, senza discussione, con un unico voto sulla proposta nella sua formulazione originaria, o su parte di essa, com-

presi gli emendamenti e i sub-emendamenti che la giunta stessa abbia dichiarato di accogliere.

3. La richiesta di cui al comma precedente fa cadere sia gli emendamenti e i sub-emendamenti presentati e non accolti dalla giunta, sia la richiesta di votazioni per parti separate.

4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 36 (ordine delle votazioni)

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazione per parti;
 - d) gli emendamenti agli ordini del giorno di cui all'art. 31, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
 - e) gli ordini del giorno di cui all'art. 31, comma 1, secondo l'ordine di presentazione;
 - f) i sub-emendamenti;
 - g) gli emendamenti secondo l'ordine di presentazione;
 - h) la proposta principale.
2. E' facoltà del presidente del consiglio derogare all'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. E', altresì, facoltà del presidente del consiglio dichiarare la inammissibilità di emendamenti e di sub-emendamenti che, per effetto di precedenti votazioni, non abbiano più significato.

Art. 37 (votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano oppure a mezzo di procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo i casi in cui la legge, lo statuto comunale e il presente regolamento prevedano la votazione per appello nominale.
2. E' in facoltà del presidente del consiglio procedere alla votazione per appello nominale anche al di fuori dei casi previsti dalla legge e dallo statuto comunale.
3. Nel caso di votazione per appello nominale, il presidente del consiglio indica il significato del "sì" e del "no".
4. Qualora una votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il presidente del consiglio la fa ripetere per appello nominale.
5. Il voto espresso mediante dispositivo elettronico può essere soggetto a ripetizione se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il presidente, qualora l'errore sia riconosciuto determinante ai fini dell'approvazione della deliberazione, dispone la ripetizione della votazione. Il consigliere, che abbia chiesto la ripetizione della votazione per errore materiale senza ottenerla, ha comunque diritto di chiedere l'inserimento nel verbale della seduta di una dichiarazione attestante l'esatta volontà nell'espressione del voto.
6. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, il presidente dispone la ripetizione della votazione per alzata di mano o per appello nominale.
7. In caso di parità di voti la proposta non è approvata, né respinta. La medesima proposta può essere nuovamente iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile, risultando per essa conservata l'istruttoria precedentemente svolta. Qualora anche nella nuova seduta il risultato rimanga di parità tra i voti contrari e i favorevoli, la proposta si ritiene non approvata. Nel caso in

cui la votazione sia relativa ad una proposta che costituisce presupposto di una successiva votazione collegata, da effettuarsi immediatamente dopo e prevista nel medesimo atto, è ripetuta per una volta, a seguito della quale se il risultato rimane di parità tra i voti contrari e i favorevoli la proposta si ritiene non approvata.

Art. 38 (elezioni di persone e votazioni segrete)

1. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge e dallo statuto comunale, le votazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.
2. Le votazioni segrete avvengono per schede, vidimate dal segretario generale, che possono essere predisposte con l'indicazione dei candidati. Una volta proclamato l'esito, le schede vanno raccolte a cura del segretario e quindi distrutte, ad eccezione delle nulle che controfirmate dal presidente e da almeno uno degli scrutatori sono conservate agli atti della deliberazione.
3. Ogniqualevolta la legge o lo statuto comunale preveda una riserva di posti per le opposizioni, senza che le norme medesime stabiliscano regole per garantire tale rappresentanza, l'elezione o la designazione può avvenire per liste contrapposte di candidati indicati nella scheda. In tal caso, qualora le opposizioni presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di opposizione che hanno partecipato alla votazione.
4. Nel caso in cui due candidati ottengano pari voti, prevale il più giovane di età.
5. Ogniqualevolta il consiglio comunale debba eleggere o designare persone in enti, aziende o istituzioni, le candidature sono corredate dai relativi "curricula".
6. Il comma 5 non si applica quando i candidati siano il sindaco i consiglieri o gli assessori comunali.
7. La votazione segreta può essere ripetuta solo nel caso in cui il numero delle schede scrutinate risulti diverso da quello dei votanti. Su eventuali altre contestazioni decide inappellabilmente il presidente, sentiti gli scrutatori.

Art. 39 (proclamazione dell'esito delle votazioni)

1. Terminata ciascuna votazione, il presidente del consiglio, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.
2. Gli oggetti sottoposti all'esame del consiglio comunale sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza qualificata.

TITOLO III GLI ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Organi del consiglio comunale

Art. 40 (individuazione degli organi interni del consiglio comunale)

1. Sono organi del consiglio comunale l'ufficio di presidenza, i gruppi consiliari, la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari.

Art. 40 bis (consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi di legge, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

**Capo II
Ufficio di presidenza**

Art. 41 (ufficio di presidenza)

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio comunale e dal vice presidente del consiglio comunale.

Art. 42 (elezione del presidente e del vice presidente)

1. Il presidente del consiglio comunale e il vice presidente sono eletti dal consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
2. Dapprima si procede all'elezione del presidente. Viene proclamato eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è proclamato presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti.
3. Immediatamente dopo l'elezione del presidente si procede alla elezione del vice presidente con le stesse modalità stabilite al comma precedente per l'elezione del presidente.
4. Presidente e vice presidente debbono alternativamente appartenere ciascuno o alla maggioranza consiliare o all'opposizione consiliare così come definiti da una dichiarazione formalmente sottoscritta dai consiglieri comunali e consegnata prima dell'inizio della seduta in segreteria generale contenente l'indicazione dei candidati alla carica di presidente e di vice presidente.
5. Nel caso in cui il presidente e il vice presidente, nel corso del mandato amministrativo, aderiscano alla maggioranza o all'opposizione consiliare rispetto a quella di cui al comma precedente, decadono d'ufficio dalla carica di presidente o vice presidente. Il presidente e vice presidente vengono eletti nella prima seduta utile dopo la vacanza medesima.
6. Le cariche di presidente del consiglio e di vice presidente del consiglio sono incompatibili con quelle di presidente e vice presidente di commissione consiliare.

Art. 43 (compiti e poteri nei rapporti con gli organi del consiglio)

1. Il presidente è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni degli organi del consiglio comunale e dei diritti e delle prerogative dei singoli consiglieri e deve operare con imparzialità.
2. Salva diversa disposizione di legge, il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari e svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. Il vice presidente del consiglio comunale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento e coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento.
4. In ogni materia in caso di dissenso tra presidente e vice presidente prevale la decisione del presidente.
5. Oltre ai compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, il presidente del consiglio:
 - a) provvede all'insediamento delle commissioni consiliari, le presiede fino alla elezione del presidente delle commissioni stesse, ne coordina i lavori con quelli del consiglio e della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza, dei presidenti dei gruppi consiliari e dei presidenti delle commissioni consiliari;
 - b) formula proposte al sindaco in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai gruppi consiliari e alle commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni;
 - c) formula al sindaco proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del consiglio, dell'ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi consiliari;
 - d) provvede ad assegnare le proposte di deliberazione alle commissioni consiliari, nel caso in cui una commissione si dichiari incompetente o nel caso di conflitto di competenza tra due o più commissioni; la risoluzione del conflitto di competenza avviene dopo aver sentito l'autore della proposta e i presidenti delle commissioni interessate;
 - e) decide sulle questioni interpretative del presente regolamento richiestegli dal sindaco, dalle commissioni consiliari, dai singoli consiglieri;
 - f) esprime parere sulle proposte di modifica del presente regolamento prima del loro invio alla commissione consiliare competente.
6. Il vice presidente collabora con il presidente nell'esercizio delle sopra citate funzioni.

Art. 44 (compiti e poteri nei rapporti con i consiglieri)

1. Il presidente del consiglio è organo di garanzia dell'esercizio delle funzioni da parte dei singoli consiglieri riconosciute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. A tal fine, il presidente del consiglio, coadiuvato dal vice presidente:
 - a) organizza i mezzi e le strutture e attua ogni iniziativa utile a consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato;
 - b) assicura ai consiglieri la collaborazione degli uffici per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, dirimendo eventuali conflitti che potessero sorgere in merito.

Art. 45 (ruolo di rappresentanza dell'ufficio di presidenza)

1. All'ufficio di presidenza deve essere comunicato da parte dell'ufficio staff del sindaco il calen-

dario delle manifestazioni che si svolgono nella città o alle quali è interessata l'amministrazione comunale.

2. Al presidente del consiglio e al vice presidente è demandato il compito di rappresentare il consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.

Art. 46 (funzionamento dell'ufficio di presidenza)

1. All'ufficio di presidenza sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. L'ufficio di presidenza è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal segretario generale e dal personale della segreteria generale.

Capo III

Gruppi consiliari e conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari

Art. 47 (composizione dei gruppi consiliari)

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

2. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, anche se la lista ha ottenuto un solo consigliere.

3. I consiglieri che non intendono fare parte di uno dei gruppi così formati o che se ne dimettono, possono aderire ad uno degli altri gruppi costituiti, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del presidente di tale gruppo. Tale dichiarazione non è richiesta nel caso di adesione al gruppo misto.

I consiglieri che, nel corso del mandato, dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo consiliare senza aderire ad altro gruppo, possono iscriversi al gruppo misto (il quale può risultare formato anche da un solo consigliere) oppure possono costituire un nuovo gruppo (il quale deve essere formato da almeno due consiglieri).

4. Ciascun gruppo elegge un presidente ed un vice presidente; in loro assenza è considerato presidente di gruppo il consigliere anziano del gruppo.

5. E' in facoltà del sindaco dichiarare di non appartenere ad alcun gruppo consiliare.

Art. 48 (presidenti dei gruppi consiliari)

1. Ciascun gruppo consiliare provvede, entro dieci giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri, alla nomina del presidente di gruppo e del vice presidente di gruppo. Tali dichiarazioni di nomina sono comunicate al presidente del consiglio comunale.

2. Le dichiarazioni di nomina del presidente del gruppo e del vice presidente del gruppo sono valide ed efficaci se sottoscritte dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo.

3. In difetto della dichiarazione di cui al comma 2, è considerato presidente di gruppo consiliare il consigliere anziano del gruppo. Nella medesima ipotesi è considerato vice capogruppo colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale dopo il consigliere anziano.

4. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto è assunta dal consigliere anziano.

5. I presidenti e i vice presidenti di gruppo esercitano i poteri e le prerogative attribuiti dallo sta-

tuto e dal presente regolamento.

6. La comunicazione delle deliberazioni della giunta comunale, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avviene mediante il loro invio al domicilio dei presidenti dei gruppi consiliari o presso la sede dei gruppi consiliari nel palazzo municipale o in via telematica.

Art. 49 (risorse per il funzionamento dei gruppi consiliari)

1. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede municipale.

2. Fanno carico al bilancio comunale le spese dei gruppi consiliari per telefono, cancelleria, posta, telefax, fotocopiatrici, per l'uso di altre apparecchiature di riproduzione di documenti, per l'uso di altri strumenti telematici etc..

3. Ai gruppi consiliari, per quanto possibile, viene assegnato un supporto di personale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

4. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la struttura di cui sopra o tramite l'ufficio stampa, dei servizi di documentazione, informazione e comunicazione.

Art. 50 (conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è costituita dal presidente del consiglio comunale, che la presiede, dal vice presidente, dal sindaco o da un assessore suo delegato, dai presidenti dei gruppi consiliari. In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, le funzioni sono assunte dal vice presidente o, in sua assenza, dal consigliere anziano. In caso di assenza o impedimento del presidente di gruppo partecipa alla conferenza il vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, un altro componente del gruppo consiliare.

2. Spetta alla conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari:

a) collaborare con il presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale;

b) garantire l'informazione ai cittadini sull'attività del consiglio comunale;

c) esaminare le proposte di modifica dello statuto comunale e degli statuti delle aziende speciali;

d) fornire attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il presidente del consiglio o il sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza;

e) rappresentare istituzionalmente il consiglio comunale - anche attraverso proprie delegazioni - a iniziative e manifestazioni di carattere esterno;

f) svolgere ogni altro compito assegnato dal regolamento del consiglio comunale e dai regolamenti attuativi dello statuto.

3. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è da considerare a tutti gli effetti di legge una commissione consiliare permanente.

Art. 51 (funzionamento della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari)

1. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal presidente del consiglio comunale.

2. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del presidente del consiglio o di chi lo sostituisce.

3. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare la conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari entro tre giorni qualora ne facciano richiesta il sindaco o i presidenti di gruppo consiliari rappresentativi di almeno un quarto dei componenti il consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno dei lavori della conferenza gli argomenti richiesti.
4. Le sedute della conferenza non sono pubbliche, salva diversa decisione della conferenza stessa.
5. Le sedute della conferenza sono valide se vi è la presenza di presidenti di gruppo che siano rappresentativi della metà più uno dei consiglieri assegnati.
6. Qualora si renda necessario procedere a votazioni, le decisioni vengono adottate con voto palese proporzionato alla consistenza dei singoli gruppi. Il sindaco ha diritto di voto qualora abbia dichiarato, ai sensi dell'art. 47, comma 5, di non appartenere ad alcun gruppo consiliare. Il presidente e il vice presidente del consiglio votano solamente se risultano assenti i rappresentanti dei gruppi cui appartengono.
7. Il segretario generale assiste alla conferenza con funzioni consultive.
8. Delle sedute della conferenza è redatto processo verbale sottoscritto da colui o da coloro che hanno presieduto la conferenza e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.
9. La conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari può disporre l'audizione di soggetti esterni al consiglio comunale qualora ciò sia ritenuto opportuno per una migliore programmazione dei lavori consiliari e al fine di acquisire informazioni o realizzare approfondimenti su problemi di carattere politico-amministrativo.

Capo IV Commissioni consiliari

Art. 52 (istituzione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) 1^a commissione "affari istituzionali, finanze e partecipate"
 - b) 2^a commissione "territorio"
 - c) 3^a commissione "sviluppo economico e attività culturali"
 - d) 4^a commissione "servizi alla popolazione"
 - e) 5^a commissione "diritti e pari opportunità".
2. Alle commissioni consiliari sono attribuite competenze sulle seguenti materie:
 - a) alla prima commissione consiliare: servizi demografici – affari ed iniziative istituzionali – rapporti tra organi istituzionali comunali ed extracomunali – decentramento istituzionale ed organizzativo – risorse umane – servizi informatici e statistici – avvocatura comunale – ragioneria generale – economato – patrimonio – imposte e tributi – tariffe – enti partecipati e strumentali - attività normativa sulle materie di competenza;
 - b) alla seconda commissione consiliare: amministrazione e controllo del territorio – urbanistica – edilizia privata – lavori pubblici – ambiente – sicurezza – protezione civile – mobilità - rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate in relazione alle materie di competenza – attività normativa sulle materie di competenza;
 - c) alla terza commissione consiliare: servizi e rapporti nei comparti del lavoro (industria, commercio e terziario nel suo complesso, artigianato e agricoltura) – rapporti con le strutture produttive pubbliche e private – rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate con finalità economiche – mercati – polizia amministrativa – turismo – programmazione culturale e museale – rapporti con la Biblioteca Bertoliana – rapporti con gli enti e le associazioni con finalità cultura-

li – gemellaggi - attività normativa sulle materie di competenza;
d) alla quarta commissione consiliare: servizi sociali – interventi nel settore socio-sanitario – servizi istituzionali d’igiene – servizi cimiteriali – rapporti con l’U.L.S.S. - politiche della casa – servizi scolastici – diritto allo studio – istruzione – asili nido – politiche giovanili – sport - rapporti con gli enti, aziende, istituzioni, società partecipate e associazioni in relazione alle materie di competenza – attività normativa sulle materie di competenza.

e) alla quinta commissione consiliare: pari opportunità ed uguaglianza di genere - diritti civili e contrasto delle discriminazioni – immigrazione e integrazione degli stranieri - consiglio degli stranieri - pace e relazioni internazionali – cooperazione – attività normative sulle materie di competenza.

Per gli aspetti riguardanti le problematiche di genere, la commissione si avvale di una apposita consulta.

Art. 52 bis (commissione consiliare permanente di controllo e garanzia)

1. Ai sensi dell’art. 43 dello statuto è istituita la commissione di “controllo e garanzia” costituita con le modalità di cui all’art. 53.

2. Il presidente e il vice presidente sono eletti nella prima seduta con le modalità previste dall’art. 43, commi 3 e 5 dello statuto. A tal fine i consiglieri assegnati rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo consiliare e ciascun consigliere rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri del proprio gruppo componenti la commissione. La presidenza della commissione permanente di “controllo e garanzia” non può essere cumulata con la presidenza di altra commissione consiliare permanente né con l’incarico di presidente di gruppo consiliare, tranne per i gruppi composti da un solo componente.

3. La commissione “controllo e garanzia” esercita le competenze previste dallo statuto e a tal fine può, ove lo ritenga opportuno, chiamare in audizione il sindaco, gli assessori, il segretario generale e i dirigenti per l’analisi delle questioni attribuite alla sua competenza.

4. La commissione “controllo e garanzia” predispose annualmente una relazione sulle proprie attività a cura del suo presidente e del suo vice presidente. Tale relazione deve essere presentata da questi al consiglio comunale in una seduta in cui sia trattata come primo oggetto all’ordine del giorno ed è discussa con gli stessi tempi di intervento previsti per il rendiconto della gestione.

5. Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni delle altre commissioni permanenti.

Art. 53 (composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Ciascun consigliere deve appartenere ad almeno una commissione consiliare permanente, ad eccezione del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri comunali alle commissioni secondo le designazioni fatte dai presidenti di gruppo consiliari. In difetto di designazione da parte dei capigruppo nei termini assegnati dal presidente del consiglio, provvede il presidente medesimo.

3. Quando la consistenza numerica dei gruppi consiliari lo consenta, i gruppi sono rappresentati in ciascuna commissione da un numero di consiglieri né maggiore al quoziente, arrotondato all’unità superiore, tra il numero dei componenti il gruppo consiliare e sei, né minore al medesimo quoziente arrotondato per difetto.

4. Quando la consistenza di un gruppo consiliare sia inferiore a sei, i membri del gruppo sono rappresentati in seno alle varie commissioni in modo tale che il gruppo sia presente in tutte le

commissioni e che gli incarichi siano proporzionalmente distribuiti.

5. I componenti designati per ogni commissione, in caso di assenza o impedimento temporanei, possono farsi sostituire da consiglieri del medesimo gruppo consiliare, che non siano già componenti della medesima commissione, mediante delega scritta comunicata preventivamente, tramite posta elettronica, al presidente della commissione, al presidente del consiglio e al proprio capogruppo. Nessun consigliere può avere più di una delega per la medesima seduta di commissione.

Art. 54 (dimissioni dei componenti le commissioni consiliari)

1. Le dimissioni da componente della commissione consiliare permanente sono presentate al presidente del consiglio e comunicate al presidente della commissione e al proprio presidente di gruppo consiliare.

2. Le dimissioni acquistano efficacia e divengono irrevocabili con l'assegnazione alla commissione di altro consigliere in sostituzione del dimissionario.

3. Il consigliere dimissionario partecipa alle riunioni della commissione fino all'adozione del provvedimento di cui al comma precedente.

Art. 55 (presidente e vice presidente di commissione)

1. Nella sua prima seduta ciascuna commissione consiliare permanente elegge con voto palese il presidente e il vice presidente.

2. La prima seduta è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.

3. Un consigliere comunale può essere presidente o vice presidente di una sola commissione.

4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi presiede il componente consigliere anziano.

5. L'incarico di presidente di commissione consiliare è incompatibile con l'incarico di presidente di gruppo consiliare, con l'eccezione dei gruppi formati da un solo consigliere.

6. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'art. 58.

Art. 56 (competenze e poteri delle commissioni consiliari permanenti)

1. Spetta alle commissioni consiliari permanenti di cui all'art. 52 esprimere pareri sulle proposte di deliberazione loro deferite ai sensi degli artt.16 e 17 del presente regolamento, nonché dal regolamento degli istituti di partecipazione e presentare proposte di deliberazioni ai sensi del precedente art. 17 bis.

2. Spetta, altresì, alle commissioni consiliari permanenti esprimere pareri sulle petizioni di cui al regolamento degli istituti di partecipazione e sulle mozioni.

3. Ciascuna commissione consiliare, alla presenza dell'assessore competente, riserva adeguato spazio - attraverso la programmazione di sessioni specifiche o attraverso la fissazione di frazioni di sedute dedicate - alla trattazione, ai sensi dell'art. 64 bis, comma 10, delle interpellanze e delle interrogazioni connesse alla materia di competenza .

4. Le commissioni consiliari permanenti svolgono ogni altro compito loro assegnato dallo statuto e dai regolamenti comunali o, comunque, dal consiglio comunale.

5. Salvo diversa decisione dei commissari presenti, assunta a maggioranza con le modalità di cui all'art. 58, viene data priorità ai pareri sulle proposte di deliberazione presentate dal sindaco o dalla giunta comunale ed agli oggetti e proposte deferite dal consiglio alle commissioni.

6. Le commissioni di cui ai commi precedenti possono disporre l'audizione di dirigenti e impiegati del Comune, delle aziende e delle istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e di rispondere con le sole eccezioni stabilite dal regolamento; possono sentire il sindaco e gli assessori; possono disporre l'audizione dei rappresentanti del Comune presso gli organi di qualsivoglia ente, istituto, azienda, consorzio; possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare, senza oneri a carico del Comune.

Art. 57 (funzionamento delle commissioni consiliari permanenti)

1. Fatto salvo quanto dispone l'art. 55, comma 2, le commissioni sono convocate e presiedute dal presidente o sostituto.

2. Quando il sindaco o due componenti la commissione che rappresentino almeno due gruppi consiliari ne facciano richiesta, il presidente convoca la commissione entro tre giorni, inserendo all'ordine del giorno dei lavori della commissione le questioni richieste.

3. L'avviso di convocazione deve essere spedito in via telematica ai commissari almeno tre giorni liberi prima della riunione.

4. Per ragioni di urgenza la convocazione può essere disposta anche in deroga ai limiti temporali di cui al comma 3 ed, in ogni caso, entro un termine non inferiore a 24 ore precedenti l'ora fissata di convocazione; in tal caso i componenti della commissione vanno avvisati anche tramite comunicazione telefonica.

5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare incluse le interrogazioni e le interpellanze, è comunicato al presidente del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari, al sindaco, agli assessori interessati agli oggetti posti all'ordine del giorno dei lavori della commissione, ai consiglieri comunali di cui al comma successivo, al segretario generale.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quelle della conferenza permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

Sono tenute in forma segreta nei casi in cui vengono trattati argomenti che possano pregiudicare il diritto di riservatezza di persone, di gruppi o di altri soggetti o compromettere l'interesse dell'amministrazione. La seduta segreta deve essere dichiarata tale dal presidente all'inizio dell'adunanza con menzione a verbale.

Alle sedute, anche in forma segreta, possono partecipare, con diritto di parola, il sindaco, se invitati gli assessori interessati agli oggetti posti in trattazione, i consiglieri comunali titolari dell'iniziativa dell'atto sottoposto ad esame o firmatari delle interrogazioni e delle interpellanze di cui è prevista la trattazione.

7. I consiglieri comunali possono assistere ai lavori di qualsiasi commissione, anche se tenuta in forma segreta, oltre a quella o a quelle di appartenenza, senza diritto di voto e con diritto di parola, previa autorizzazione del presidente.

8. Le commissioni si reputano validamente costituite con la presenza di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al consiglio comunale. A tal fine, i membri del consiglio comunale assegnati alle commissioni rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo consiliare e, qualora non siano presenti tutti i membri assegnati di un gruppo, ciascun consigliere rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri del proprio gruppo.

9. Ad ogni commissione viene assegnato, con funzioni di segretario, un dipendente del Comune.

10. Le sedute delle commissioni sono registrate e di esse è redatto processo verbale sommario sottoscritto dal segretario e dal presidente.

11. Più commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente quando l'oggetto in trattazione sia di interesse comune. Della seduta congiunta viene redatto processo verbale sommario sottoscritto dai presidenti delle commissioni e da colui che svolge funzioni di verbalizzazione.

12. In casi eccezionali, previa decisione del presidente della commissione, la stessa si può riunire in videoconferenza. La pubblicità della seduta è garantita mediante pubblicazione della registrazione della seduta sul sito istituzionale del Comune entro il giorno successivo al suo svolgimento.

Art. 58 (votazioni)

1. Ogniqualevolta sia richiesta una votazione, i consiglieri assegnati alle commissioni rappresentano proporzionalmente il proprio gruppo consiliare e ciascun consigliere rappresenta una quota proporzionale al numero dei consiglieri del proprio gruppo componenti la commissione.
2. Le votazioni sono sempre palesi.
3. Per l'espressione dei pareri non si dà luogo a votazione formale, ma di ciascun commissario viene indicato il parere cui aderisce. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentate relazioni di maggioranza e di minoranza.

Art. 59 (commissioni consiliari speciali e di indagine)

1. Le commissioni consiliari speciali e di indagine sono composte nel modo stabilito dalla deliberazione istitutiva adottata in conformità all'art. 44 dello statuto, così da assicurare la presenza di tutti i gruppi consiliari e il criterio di proporzionalità.
2. La deliberazione istitutiva indica il numero dei componenti la commissione e il termine entro il quale la commissione dovrà concludere i propri lavori e relazionare al consiglio.
3. Il presidente del consiglio assegna i consiglieri alla commissione secondo le designazioni fatte dai presidenti di gruppo.
4. Quando non sia altrimenti disciplinato, si applicano le disposizioni del presente regolamento per le commissioni consiliari permanenti.
5. La presidenza di una commissione speciale o di indagine non può essere cumulata con la presidenza di una commissione consiliare permanente né con l'incarico di presidente di gruppo consiliare, tranne per i gruppi composti da un solo componente.

Art. 60 (conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari)

1. La conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari è costituita dal presidente e dal vice presidente del consiglio comunale e dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti, della commissione "controllo e garanzia" e delle commissioni speciali e di indagine.
2. La conferenza viene convocata dal presidente del consiglio comunale su richiesta di uno dei suoi membri e comunque almeno tre volte all'anno.
3. La conferenza garantisce il coordinamento delle attività e dei lavori delle commissioni consiliari al fine di ottimizzare il loro funzionamento e assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti istruttori.

TITOLO IV ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI INDIRIZZO

Capo I
Domande di attualità, interrogazioni ed interpellanze

Art. 61 (frazioni di sedute dedicate alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze)

1. Fatto salvo quanto dispone l'art.9, comma 6, aperta la seduta viene data risposta dapprima alle domande di attualità, per la durata massima di ventiquattro minuti, e quindi alle interrogazioni e alle interpellanze, per la durata massima di trentasei minuti. Dopo il primo appello, ancorché la seduta non possa essere aperta per mancanza del numero legale e nelle more del termine massimo per l'apertura della seduta ai sensi dell'art. 6, comma 3, si procede comunque ad avviare la suddetta frazione di seduta dedicata alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze.
2. A tal fine all'ordine del giorno dei lavori consiliari viene allegato l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute; le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.
3. Il presidente del consiglio può modificare l'ordine di trattazione indicato al comma 1 e può decidere di incrementare il tempo dedicato alla relativa trattazione che, in ogni caso, non può eccedere complessivamente novanta minuti, dandone comunicazione prima dell'inizio della frazione di seduta in oggetto.

Art. 62 (contenuto e svolgimento della domanda di attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande di attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'invio dell'avviso di convocazione del consiglio comunale che interessano l'amministrazione comunale e comunque non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. La domanda di attualità, formulata per iscritto, può essere presentata, anche in via telematica, entro le due ore antecedenti l'orario di convocazione della seduta del consiglio comunale.
3. Spetta al presidente del consiglio giudicare la ricevibilità della domanda di attualità; sulla decisione del presidente non si apre discussione.
4. Il sindaco o l'assessore delegato alla materia risponde alla domanda di attualità nel tempo massimo di tre minuti; al consigliere sono concessi due minuti per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è consentita solo a un firmatario della domanda di attualità.
6. Se il sindaco o l'assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, alla domanda viene data risposta nella seduta successiva se il consiglio è convocato per più sedute; in caso diverso, alla domanda di attualità viene data risposta scritta, che viene inviata per conoscenza anche ai presidenti dei gruppi consiliari, entro trenta giorni dalla data della seduta.
7. Se chi ha presentato la domanda di attualità è assente, la domanda è dichiarata decaduta. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri, ed uno di essi è presente, la risposta viene data.
8. Qualora il presidente del consiglio dichiara irricevibile la domanda di attualità perché presentata fuori termine o perché mancante dei requisiti di cui al comma 1, il consigliere presentatore può dichiarare che la stessa è trasformata in interrogazione o in interpellanza, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale. In tal caso si applicano rispettivamente gli artt. 64 e 64 bis.
9. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 61 e non sia stata data risposta a tutte le domande

di attualità pervenute, la risposta viene data alla successiva seduta se il consiglio comunale è stato convocato per più sedute; in caso diverso alla domanda di attualità è data risposta scritta che viene inoltrata per conoscenza anche ai presidenti dei gruppi consiliari, entro trenta giorni dalla data della seduta. In alternativa, il presentatore può dichiarare che la stessa è trasformata in interrogazione o in interpellanza a risposta orale. In tal caso si applica l'art. 64 bis.

10. Le domande di attualità vengono trattate secondo l'ordine di presentazione e in modo che sia garantita l'alternanza tra domande presentate dai gruppi di maggioranza e domande presentate dai gruppi di opposizione.

11. Non possono essere trattate nella stessa seduta più di due domande di attualità presentate dallo stesso gruppo consiliare, se non dopo aver dato risposta a tutte le altre domande di attualità.

Art. 63 (interrogazione e interpellanza)

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta per iscritto al sindaco o alla giunta comunale per avere informazioni o spiegazioni su un affare determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione a determinati oggetti.

2. L'interpellanza è una domanda scritta con la quale il consigliere o un gruppo consiliare sollecita il sindaco o la giunta ad adottare un provvedimento o a revocare un provvedimento adottato o a modificarne i contenuti. Se il presentatore non è soddisfatto ed intende promuovere una discussione ed un voto sui chiarimenti dati dalla giunta o dal sindaco, può trasformare l'interpellanza in mozione.

3. L'interrogazione e l'interpellanza possono essere presentate anche in via telematica all'ufficio di segreteria generale con le modalità tecniche previste dalla legge in vigore.

4. Il consigliere che presenta l'interrogazione o l'interpellanza deve indicare se desidera ottenere risposta scritta o orale. In caso di mancata indicazione o di indicazione di entrambe le modalità, si intende che sia richiesta risposta scritta.

Art. 64 - (interrogazioni ed interpellanze con richiesta di risposta scritta)

1. Nel caso di interrogazioni ed interpellanze con richiesta di risposta scritta, questa è fornita dal sindaco o dall'assessore competente per materia entro sessanta giorni dalla data di presentazione e in tal caso l'iter si riterrà concluso.

2. Il termine di sessanta giorni può essere interrotto dal sindaco e/o dall'assessore competente con comunicazione scritta e motivata che fissa un diverso termine, comunque non superiore ad ulteriori quindici giorni, entro cui dovrà essere trasmessa la risposta scritta.

3. La risposta è trasmessa per conoscenza anche al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari.

4. Qualora non siano rispettati i termini di cui ai precedenti commi, le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte a cura del presidente del consiglio nell'elenco allegato all'ordine del giorno del consiglio immediatamente successivo alla data di scadenza dei termini con indicazione "interrogazione e/o interpellanza a risposta scritta non trasmessa nei termini" e la relativa risposta orale in consiglio ha priorità sulle altre interrogazioni e/o interpellanze.

Art. 64 bis (interrogazioni ed interpellanze con richiesta di risposta orale)

1. Alle interrogazioni e alle interpellanze viene data risposta verbale in aula consiliare secondo

l'ordine di presentazione.

2. Fermo restando quanto dispone l'art.61, comma 1, le interrogazioni e le interpellanze con richiesta di risposta orale comportano l'obbligo di risposta entro la terza seduta del consiglio comunale successiva alla loro iscrizione nell'elenco allegato all'ordine del giorno dei lavori consiliari, salvo eventuali eccezioni che devono essere motivate dal sindaco o dalla giunta comunale.

3. La risposta del sindaco o dell'assessore delegato alla materia non può eccedere i tre minuti; all'interrogante o all'interpellante sono concessi due minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Tale dichiarazione è consentita solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.

4. Su proposta del presidente del consiglio e con il consenso degli interroganti o interpellanti, la risposta a più interrogazioni o interpellanze a contenuto analogo può essere accorpata in un unico intervento. In tal caso ogni interrogante o interpellante ha diritto di intervenire per dichiarare se sia o meno soddisfatto per un tempo non eccedente due minuti.

5. L'assenza dell'interrogante o dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del presidente del consiglio di rinvio della risposta alla seduta successiva. Dopo il terzo rinvio si applica il successivo comma 9. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.

6. Non possono essere trattate nella stessa seduta più di due interrogazioni e/o interpellanze presentate dallo stesso consigliere, fatta salva eventuale diversa decisione del presidente per carenza di interrogazioni e/o interpellanze, da trattare nella seduta, presentate da altri consiglieri.

7. Quando la giunta comunale riconosce che una interrogazione o una interpellanza riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni del presente articolo, sempre che l'interrogante o l'interpellante sia presente.

8. Il presidente del consiglio rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte alla adunanza successiva.

9. Alle interrogazioni e alle interpellanze non trattate entro la terza seduta successiva alla loro presentazione, viene data risposta scritta. In questo caso il sindaco o l'assessore delegato alla materia trasmette la risposta scritta entro dieci giorni. La risposta scritta è, altresì, trasmessa al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari. Con la risposta scritta, l'iter si intende concluso.

10. Il sindaco e gli assessori possono concordare con i presentatori che interrogazioni e interpellanze a risposta orale siano svolte nella riunione della commissione consiliare competente per materia anziché in consiglio comunale. In tal caso le interrogazioni e le interpellanze devono essere svolte entro la terza seduta della commissione successiva alla data di presentazione delle stesse.

11. Qualora vi siano interrogazioni e/o interpellanze che vertono sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione, si applica l'art.65, comma 10.

Capo II Mozioni

Art. 65 (mozione di iniziativa consiliare)

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal consiglio comunale per impegnare il sindaco e la giunta comunale al compimento di atti o all'adozione di iniziative di loro competenza. Dicesi mozione anche una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta comunale.

2. La mozione comporta l'adozione di un voto.
3. La mozione può essere proposta da ogni consigliere e va iscritta all'ordine del giorno dei lavori consiliari, dopo l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 56.
4. Su ogni mozione sottoposta al consiglio comunale devono essere richiesti i pareri contemplati dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. I pareri di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 non sono richiesti per le mozioni che tendono a provocare un giudizio sulla condotta del sindaco o della giunta comunale. Si applica quanto dispongono gli artt. 17, 20, 31 e 32.
5. Il tempo da destinare alla trattazione delle mozioni è fissato in un massimo di trenta minuti ognuna. La discussione sulla mozione si articola nel modo seguente:
 - a) il proponente presenta la mozione nel termine di otto minuti;
 - b) successivamente possono intervenire nel dibattito il presidente della commissione consiliare che ha esaminato la mozione e due consiglieri comunali, di cui uno a favore e uno eventualmente contro; il tempo assegnato a ciascun intervento è fissato in quattro minuti.
 La giunta comunale interviene per un tempo massimo di dieci minuti. Gli interventi per la dichiarazione di voto sono svolti da un consigliere a nome del gruppo per la durata massima di due minuti; identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa a nome del proprio gruppo.
6. Nella stessa seduta non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori.
7. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato su proposta del presidente accolta dal consiglio, fermi restando i tempi stabiliti ai commi 5 e 6. Il presidente del consiglio può avvalersi della norma di cui all'art. 21, comma 2.
8. La verifica dell'attuazione degli impegni contenuti sulle mozioni precede quella relativa agli impegni contenuti negli ordini del giorno, fatta salva la possibilità di aggregare le une e gli altri per contenuti omogenei o affini. Si applica l'art. 31, comma 9.
9. La mozione di sfiducia è disciplinata dalla legge.
10. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, se presente, e prima di lui se assente. L'ordine di intervento è costituito dalla data di deposito delle interrogazioni ed interpellanze negli uffici comunali.
In deroga a quanto dispone il comma 5, può intervenire nel dibattito, per un tempo massimo di quattro minuti, uno dei firmatari della interrogazione e/o della interpellanza.
11. Se chi ha proposto la mozione è assente nella seduta in cui è prevista la trattazione, la stessa è rinviata ad altra seduta ed inserita come ultimo oggetto. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri, ed uno di essi è presente, la mozione è trattata. Dopo il secondo rinvio per assenza non giustificata del proponente, la mozione è archiviata su decisione del presidente.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 (verbalizzazione delle sedute consiliari)

1. Il verbale di ogni adunanza è redatto a cura del segretario e dà resoconto, per riassunto, dello svolgimento della seduta; esso è composto da una prima parte relativa alla frazione di seduta de-

dicata alle domande di attualità, alle interrogazioni e alle interpellanze di cui riporta in particolare i presenti quali risultanti dall'appello iniziale, i nominativi degli intervenuti e in allegato i documenti trattati e da una seconda parte costituita dai verbali delle singole deliberazioni, numerati progressivamente, contenente i presenti e gli assenti, la proposta integrale comprensiva dei pareri espressi, gli ordini del giorno e gli emendamenti e sub-emendamenti presentati, i nominativi degli intervenuti, le decisioni assunte con indicazione delle modalità di votazione e dei voti espressi, favorevoli e contrari, e degli astenuti.

2. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, vidimato e conservato presso la segreteria generale.

3. Il verbale di cui al precedente comma 1 è sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il consiglio e dal segretario generale o da colui che lo sostituisce nel compito di verbalizzazione.

4. Esso è approvato nella prima seduta utile. E' dato per letto, ritenendosi che i componenti il consiglio e gli assessori abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi.

5. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo in forma palese.

6. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

7. I verbali delle adunanze segrete, redatti con le modalità di cui al precedente art. 10, sono approvati in seduta segreta.

Art. 67 (casi non disciplinati)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del consiglio comunale, non disciplinati dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento, decide il presidente del consiglio, sentito il vice presidente.

Art. 68 (firmatari di testi)

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

2. Qualora un documento debba essere firmato da più consiglieri e questi non siano nella possibilità di apporre contestualmente la firma, il presentatore deve inserire in calce al documento i nominativi degli interessati alla sottoscrizione. Questi ultimi devono provvedere a sottoscrivere il documento depositato presso l'ufficio di presidenza entro e non oltre il giorno successivo a quello di presentazione dello stesso da parte del primo firmatario, negli orari previsti di apertura degli uffici comunali. In caso di presentazione del documento in via telematica, gli interessati alla sottoscrizione devono far pervenire, con la medesima modalità, manifestazione di adesione al documento entro le ore 24 del giorno successivo a quello di presentazione. Ogni sottoscrizione pervenuta oltre l'orario indicato si avrà per non pervenuta.

Art. 69 (comunicazione al consiglio comunale delle deleghe conferite dal sindaco)

1. Le deleghe del sindaco previste dall'art. 51 dello statuto del Comune sono comunicate al consiglio comunale mediante invio con modalità telematica ai singoli consiglieri di copia dell'atto di delega.

Art. 70 (gettoni di presenza dei consiglieri comunali e assenze giustificate)

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge e dai provvedimenti attuativi, un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, delle commissioni comunali previste per legge.

2. Il gettone di presenza non è dovuto per le sedute convocate ma non effettuate per mancanza di numero legale.

Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le ore 24 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.

3. In ogni caso, oltre alla fattispecie di cui all'art. 6, comma 6, si considerano assenze giustificate:

a) le missioni, regolarmente autorizzate dal presidente del consiglio comunale o dal sindaco per incarico connesso all'esercizio di funzioni istituzionali;

b) la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali interni del Comune in ipotesi di convocazioni contemporanee, ovvero la partecipazione alle sedute di altri organi collegiali esterni in rappresentanza del Comune e su incarico o delega del sindaco o del presidente del consiglio comunale in base alle rispettive competenze;

c) il matrimonio, la nascita del figlio, la malattia, il lutto familiare;

d) motivi familiari per non più di sei giorni l'anno.

4. La misura del gettone di presenza viene annualmente aggiornata, in sede di bilancio di previsione, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Art. 71 (disposizione transitoria)

1. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Titolo III - Capo IV del presente regolamento, le commissioni consiliari permanenti decadono ed entro i successivi trenta giorni il presidente del consiglio assegna i consiglieri comunali alle nuove commissioni secondo le designazioni fatte dai presidenti di gruppo consiliari. In difetto di designazione da parte dei capigruppo nei termini assegnati dal presidente del consiglio, provvede il presidente medesimo.

Disciplinare delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza

1. La convocazione della seduta e la trasmissione della documentazione relativa agli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute avvengono con le modalità e nei termini previsti dal regolamento consiliare;
2. La seduta si svolge in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità di tutti i componenti, eccetto il presidente del consiglio e il segretario generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando i programmi reperibili nel mercato ed individuati come più idonei dal servizio informatico dell'Ente, con l'utilizzo obbligatorio di webcam e microfono, con strumenti nella diretta disponibilità degli interessati (ad es. p.c., smartphone, tablet) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
3. Nel caso in cui i consiglieri, entro due giorni prima della data fissata per la seduta, comunichino formalmente, mediante mail istituzionale indirizzata all'ufficio di presidenza, di non disporre di strumenti idonei o di non avere possibilità di connessione internet adeguata nella propria residenza o domicilio, si provvede ad allestire postazioni nella sede municipale a cura del servizio informatico;
4. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto; in particolare la presenza dei consiglieri alle sedute in videoconferenza è attestata, previa dichiarazione di inizio dei lavori, all'ora stabilita di riunione e successivamente ad essa, dal momento di accesso da parte dei consiglieri medesimi al sistema operativo di videoconferenza;
6. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 70 del regolamento del consiglio comunale, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal servizio;

7. Al momento della convocazione della seduta, sono fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;
8. Ciascun consigliere, assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza. E' obbligatorio utilizzare un account con il proprio nome. Non è consentito condividere con soggetti terzi il codice identificativo della seduta telematica, al fine di evitare la partecipazione di soggetti non titolati a farlo; deve, altresì, essere garantito che tramite i dispositivi utilizzati non presenzino soggetti non invitati a partecipare, nei casi in cui la seduta sia in forma segreta; non devono, inoltre, essere trasmesse immagini di altri soggetti – soprattutto minori - durante la seduta, nei casi in cui la seduta sia pubblica e diffusa;
9. La seduta è registrata; la pubblicità è garantita mediante un collegamento dedicato in streaming, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. Qualora il servizio informatico accerti l'impossibilità di effettuare la diretta streaming, sarà garantita la pubblicazione in tempi differiti sul portale istituzionale del Comune della ripresa integrale dei lavori;
10. La pubblicità delle sedute del consiglio comunale, sia in diretta streaming che in differita, può essere sospesa, qualora si debba procedere in seduta segreta ai sensi dell'art. 10 del regolamento del consiglio comunale;
11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al presidente e al segretario generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i partecipanti di poter intervenire alla seduta e alla discussione, di poter presentare documenti, di poter votare sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea; la telecamera deve, pertanto, essere tenuta sempre attiva;
12. Salvo che al momento in cui il presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori, per tutta la durata della riunione, i consiglieri e coloro che prestano attività di supporto e assistenza assicurano che il proprio microfono sia disattivato;
13. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al punto precedente, il presidente, dopo aver richiamato all'ordine coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono;

14. Il segretario generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, volto ad accertare gli accessi telematici effettuati alla piattaforma telematica e la effettiva presenza dei consiglieri dinanzi al proprio dispositivo di collegamento che consenta di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione;
15. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del segretario generale, è dichiarata dal presidente valida, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge; successivamente all'appello iniziale la presenza dei consiglieri è accertata dal momento della loro attivazione dell'accesso alla piattaforma e, salvo il diverso esito di successive verifiche, l'assemblea si presume adunata in numero legale;
16. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal presidente, esponendo le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi; ogni consigliere può richiedere di intervenire prenotandosi mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "chat", specificando la natura della richiesta (es.: intervento in discussione, dichiarazione di voto, intervento per fatto personale, mozione d'ordine, modifica ordine del giorno, questione pregiudiziale, questione sospensiva, richiesta di sospensione o di chiusura della seduta ecc.) ; nel caso in cui, in base al regolamento, per l'ammissibilità della richiesta è previsto che essa sia formulata da parte di più consiglieri, è necessario che pervenga analoga richiesta utilizzando la funzione "chat" da parte dei consiglieri nel numero minimo previsto; gli interventi sono autorizzati nell'ordine di ricezione dei messaggi in chat; la durata di ogni intervento è fissata in conformità al vigente regolamento e, pertanto, chi svolge funzione di assistenza operativa alla seduta attiva, all'inizio di ogni intervento, il timer in modo che, in prossimità della scadenza del tempo fissato, il presidente possa avvisare il consigliere; scaduto il tempo previsto, e dopo un primo richiamo, il presidente provvede a spegnere l'audio del consigliere;
17. Al termine degli interventi e delle dichiarazioni di voto si passa alla votazione per appello nominale mediante chiamata di ogni consigliere collegato; coloro che non rispondono alla chiamata sono considerati non partecipanti alla votazione; i consiglieri che intendono partecipare alla votazione devono dichiarare il proprio voto favorevole, contrario o astenuto;
18. Al termine della votazione il presidente dichiara l'esito, con l'assistenza del segretario generale che ha proceduto a verbalizzare i voti espressi dai presenti; se gli scrutatori, nominati ad inizio seduta, non intervengono per rilevare eventuali irregolarità, la votazione si intende validamente conclusa;
19. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del presidente dell'ora di chiusura;

20. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del segretario generale e secondo le modalità sopra indicate; decorso il termine di un'ora dall'inizio della sospensione senza che sia stato possibile riprendere la connessione, la seduta è sciolta;
21. I consiglieri che intendono assentarsi temporaneamente o definitivamente dalla seduta in corso devono comunicarlo mediante l'utilizzo della funzione "chat" e scollegarsi dal sistema di videoconferenza;
22. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli assessori collegati con analoga modalità;
23. Il verbale della seduta deve dare atto della modalità di svolgimento in videoconferenza.